







MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BOCCIONI"

Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 2068553209-2068845025
Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005
Codice Univoco Ufficio UFR6KU



Al personale Docente Al personale ATA Al DSGA Dell'I.C. "Via U. Boccioni" Sito WEB - Area riservata

CIRCOLARE N. 19

Oggetto: Gestione della fruizione dei giorni derivanti dai benefici della Legge n. 104/1992.

Si rende necessario puntualizzare alcune norme per una fruizione dei permessi di cui all'oggetto, onde evitare problematiche di difficile gestione delle assenze da essi derivati.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato quanto segue:

"Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore".

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito che:

"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2016, ha ricordato che il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al "lavoratore dipendente...che assiste persona con handicap in situazione di gravità...esso è riconosciuto dal legislatore in ragione dell'assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso". Tale essendo la ratio del beneficio e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Non è, quindi, possibile attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Qualora il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile manchi del tutto non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto. Pertanto, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1192, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale. I permessi devono, quindi, essere fruiti in coerenza con la loro funzione. In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono









MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTRUTTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BOCCIONI"

Sede Legale: Via U. Boccioni, 12-00197 Roma ■ 806 8082153 II Municipio

Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 2068553209-2068845025
Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005
Codice Univoco Ufficio UFR6KU



ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) sia dell'Ente assicurativo.

In riferimento ai permessi di cui alla Legge 104, l'Aran chiarisce che ci sono delle specificità a seconda del settore e delle indicazioni. Detta anche un'indicazione sulla 'tempistica': "Essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti (e personale tutto) in giornate non ricorrenti". Il testo legislativo, che tace in merito alla esatta individuazione dei giorni di permesso mensile, ha una prima integrazione dall'art. 15, comma 6, del vigente CCNL Scuola, che così recita: "I permessi mensili (..) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Infine, sempre l'Aran, in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.8.2012) ad un apposito quesito "Come possono essere fruiti i giorni di permesso ex art. 33, comma 3, legge 104/1992?"), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale - l'art. 15, comma 6 del CCNL 29.11.2007-, chiarisce che: "In ogni caso, la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001". Ed è l'ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico - tramite unilaterali atti organizzativi - di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità cui è preposto. Sicché lo stesso è titolato - ad esempio - ad emanare direttive interne di organizzazione, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio di docenti e Ata, assegnare la sede di servizio, ecc. Di conseguenza, può ben pretendere dal docente interessato una preventiva fruizione concordata dei permessi. Ciò al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto. Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il docente fruitore, però, ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

Visti gli approfondimenti di cui sopra e visto l'art. 32, comma 2 del CCNN vigente:

- 2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1 (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
- 3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Per il principio di collaborazione tra tutta la comunità scolastica, il personale avente diritto alla fruizione dei permessi di cui all'oggetto dovrà presentare una programmazione mensile dei 3 giorni spettanti, avendo cura che gli stessi non ricadano in giorni ricorrenti (sempre di lunedì o venerdì, per esempio) utilizzando il modulo scaricabile dall'area riservata del sito web della Scuola.

Roma, 29/09/2023

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Matilde NANNI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993